



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4195

Seduta del 18/01/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bruno Galli

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UNIONCAMERE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI SUPPORTO ALL'IMPRENDITORIALITA' NEL CAMPO DELLA CULTURA - INNOVAMUSEI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Ennio Castiglioni

I Dirigenti Claudio Gamba

Simona Martino

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo” che all’art. 29 “Imprese culturali e creative” intende promuovere il ruolo economico del settore culturale, attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, che, al risultato atteso 102.Econ.5.2 “Sostegno alle imprese culturali e creative e alla formazione degli operatori del settore culturale”, prevede il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione dell’offerta culturale del territorio;

CONSIDERATO che l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno messo a durissima prova l’intero settore culturale italiano coinvolgendo sia le istituzioni culturali sia l’intero ecosistema di professionisti e imprenditori in ambito culturale e creativo che collabora con le medesime;

RITENUTO necessario intervenire con una misura che consenta agli istituti culturali (Musei ed Ecomusei) di sviluppare progetti innovativi attraverso il supporto di professionisti e imprenditori in ambito culturale e creativo;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31/12/2023;

VISTI:

- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
- l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19» e in particolare:

- il Capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio)» come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, n. SA.57021 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

CONSIDERATO che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale;

DATO ATTO che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO CHE ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021- SA.58547, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

STABILITO, PERTANTO, che:

- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano del regime quadro nazionale di aiuti di cui al D.L. 34/2020 e successive modifiche e integrazioni, le concessioni successive al 31 dicembre 2020 (termine di validità dei regimi SA.57021- SA.58547), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 31 dicembre 2020 a provvedimento del Dirigente Struttura Patrimonio culturale materiale e immateriale;

STABILITO ALTRESÌ che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe e dell'aiuto SA.58547, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino non essere in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda;
- non sono concesse alle medie e grandi imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà



Regione Lombardia

LA GIUNTA

al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 – in caso di micro – piccola impresa;

- di non essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 – in caso di medie e grandi imprese;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» le imprese beneficiarie:

- dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

STABILITO che:

- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

- le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

RICHIAMATE:

- la D.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma triennale per la cultura 2020 – 2022” di approvazione della “Programmazione triennale per la cultura 2020-2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia lombarda;
- la D.G.R. 30 giugno 2020 - n. XI/3297 “Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;

CONSIDERATO che Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche;

DATO ATTO che dal 2012 la Regione collabora con la Fondazione per supportare le imprese attive nel settore culturale ad affrontare le sfide del mercato e dell'internazionalizzazione attraverso strumenti diversi e complementari, come ad esempio il progetto iC-Innovazione Culturale, il progetto Funder35, ed il bando Luoghi di Innovazione culturale;

CONSIDERATO che:

- Unioncamere Lombardia, in qualità di Unione Regionale delle Camere di Commercio lombarde, è l'ente associativo delle Camere di commercio della Lombardia costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 580/93 che riunisce e rappresenta le 9 Camere di Commercio della regione;
- le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e in collaborazione con gli enti e organismi competenti, hanno, ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, funzioni relative anche



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla valorizzazione del patrimonio culturale;

- Unioncamere Lombardia promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio e in tal senso ha siglato con Regione Lombardia l'Accordo per la Competitività del Sistema Economico lombardo nell'ambito del quale sono state sviluppate congiuntamente numerose iniziative di sostegno al comparto culturale e delle imprese culturali e creative;

DATO ATTO che Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nel biennio 2014/15 hanno realizzato in collaborazione, nell'ambito dell'Accordo di Programma con il sistema camerale per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema lombardo, le seguenti azioni:

- ✓ ACCESSO A FONDI PRE-SEED per sostenere e accompagnare la nascita di start up culturali e creative;
- ✓ BANDO INNOVACULTURA per il supporto allo sviluppo di prodotti/servizi per l'innovazione dell'offerta culturale lombarda;

ATTESO che Regione Lombardia per attuare gli obiettivi sopra citati ha attivato una serie di contatti e interlocuzioni con Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia;

VERIFICATO l'interesse da parte di Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia a rinnovare la collaborazione con Regione Lombardia ed attivare in additionalità di risorse un Accordo di collaborazione per lo sviluppo di un programma di supporto all'imprenditorialità nel campo della cultura e allo stesso tempo una profonda azione di rinnovamento delle modalità di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale di musei ed ecomusei della Lombardia;

RICHIAMATA la DGR n° XI/2688 del 23/12/2019 "Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo - approvazione del programma d'azione 2020";

CONSIDERATO che Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia possono stipulare accordi di collaborazione con Enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

CONSIDERATO che a tale scopo è stato definito e condiviso il testo di un Accordo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di collaborazione, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto a sostenere le Imprese Culturali e Creative sia dal punto di vista finanziario che di opportunità di sviluppo professionale, affiancandole alle istituzioni museali ed ecomuseali per dar vita a progetti sperimentali ad alto contenuto innovativo;

DATO ATTO che per il finanziamento delle iniziative previste dall'accordo di collaborazione sono state individuate risorse finanziarie pari a € 600.000,00 a carico di Fondazione Cariplo e € 2.100.000,00 a carico di Regione Lombardia per gli anni 2021-2022. Unioncamere Lombardia definirà il suo impegno economico per gli anni 2021-2022 sulla base dei progetti che verranno individuati e della loro localizzazione geografica;

DATO ATTO altresì che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari ad euro 600.000,00, che trovano copertura sul capitolo 5.01.203.12865, dell'esercizio finanziario 2021 ed euro 1.500.000,00 sul capitolo 5.01.203.12865, dell'esercizio finanziario 2022 a seguito di prelievo dal fondo per la ripresa economica come da richiesta della Direzione Autonomia e Cultura - prot. n. L1.2021.0000081 del 13/01/2021;

CONSIDERATO che il contributo regionale erogato alle imprese è concesso nel rispetto del regolamento ministeriale approvato con decreto 115/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);

RITENUTO di approvare lo schema dell'accordo di collaborazione sopra citato e che lo stesso diverrà efficace ed esecutivo successivamente alla sua approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo e da parte di Unioncamere Lombardia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla DGR N. 6777 del 30 giugno 2017, nella seduta del 1 dicembre 2020;

DATO ATTO che con successivi atti sarà individuato il soggetto responsabile per tutti gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 115/2017 art. 8, 9 e successivi, nonché garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

VISTI la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che



Regione Lombardia

LA GIUNTA

definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per favorire lo sviluppo di un programma di supporto all'imprenditorialità nel campo della cultura, denominato "InnovaMusei" di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che per il finanziamento delle iniziative previste dall'accordo di collaborazione sono state individuate risorse finanziarie pari a € 600.000,00 a carico di Fondazione Cariplo e € 2.100.000,00 a carico di Regione Lombardia per gli anni 2021-2022. Unioncamere Lombardia definirà il suo impegno economico per gli anni 2021-2022 sulla base dei progetti che verranno individuati e della loro localizzazione geografica, anche in riferimento alla competenza delle singole Camere di Commercio;
3. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, euro 600.000,00, che trovano copertura sul capitolo 5.01.203.12865, dell'esercizio finanziario 2021 ed euro 1.500.000,00 che trovano copertura sul capitolo 5.01.203.12865, dell'esercizio finanziario 2022 a seguito di prelievo dal fondo per la ripresa economica come da richiesta della Direzione Autonomia e Cultura - prot. n. L1.2021.0000081 del 13/01/2021;
4. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

5. di stabilire che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.58547, le concessioni successive al 31 dicembre 2020, avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato al Dirigente della Struttura "Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale";
6. di demandare al Dirigente della Struttura "Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale" con successivi atti l'individuazione del soggetto responsabile per tutti gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 115/2017 art. 8, 9 e successivi, nonché garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
7. di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Autonomia e Cultura per l'assunzione dei successivi atti di natura economico – finanziaria;
8. di delegare l'Assessore all'Autonomia e Cultura alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1;
9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge